



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Settentrionale
Porti di Venezia e Chioggia

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA COMPRESSE TUTTE LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI ACCESSORIE OLTRE ALLE “ULTERIORI PRESTAZIONI” AFFERENTE LA RIQUALIFICAZIONE DEL WATERFRONT DELLE AREE PORTUALI COMPRESSE TRA S. ANDREA E S. BASILIO A VENEZIA E LA RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA SALONI A CHIOGGIA.

CUP F76G21001030005 - CUP F76G21001010005

CIG 981806183D- ID SINTEL 169278913

**CONTRATTO DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE
RECANTE PATTI E CONDIZIONI PER LA PRESTAZIONE
DI SERVIZI TECNICI
AI SENSI DELL’ART. 31, CO. 8 E SS DEL D.LGS. N.50/2016 E S.M.I.**



PREMESSE

Con Delibera del Comitato di Gestione n. 16 del 09.12.2021 è stato approvato il Piano Operativo Triennale 2022 – 2024 che prevede fra i propri Obiettivi Strategici la rigenerazione del sistema portuale nonché una migliore relazione città porto e dove sono previsti i seguenti interventi specifici:

a) Intervento 2.4.2 “Riqualificazione waterfront – Venezia Centro Storico”

b) Intervento 2.4.3 “Riqualificazione del Porto di Chioggia”

per ciascuno dei quali è previsto un costo di Euro 500.000,00 per la redazione della progettazione di fattibilità tecnico economica ai sensi del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Sempre con delibera del Comitato di Gestione n°1 del 30.12.2022 venne approvato l’aggiornamento del Piano Operativo Triennale 2022 – 2024;

Conseguentemente l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale ha dato avvio, con decretazione n. 348 del 2022, alle attività prodromiche alla redazione del progetto di fattibilità tecnico economica afferenti la riqualificazione del waterfront delle aree portuali comprese tra S. Andrea e S. Basilio a Venezia e la riqualificazione dell’area Saloni a Chioggia.

Con decretazione n. 208 del 2023 è stato autorizzato l’incarico di per la Progettazione di fattibilità tecnica ed economica ed alle “ulteriori prestazioni” afferenti la riqualificazione del waterfront delle aree portuali comprese tra S. Andrea e S. Basilio a Venezia e la riqualificazione dell’area Saloni a Chioggia, ai sensi dell’art. 31, co. 8 e ss del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.

Tutto ciò premesso, ritenute parte integranti e sostanziali del presente atto le premesse di cui sopra, si stipula quanto segue:

Art. 1. (Oggetto dell’incarico)

1. l’Ing./Arch. _____, iscritto all’Albo degli Ingegneri/Arch. della Provincia di _____ al n. _____ sez. _____, con studio professionale in _____, via _____ (c.f. _____, P.IVA _____), di seguito denominato semplicemente «**tecnico incaricato**» si impegna ad assumere, come con il presente atto assume, l’incarico, affidato dalla Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, di seguito denominata semplicemente «**amministrazione committente**», relativamente ai seguenti servizi tecnici relativi ai lavori indicati in epigrafe:

- progetto di fattibilità tecnica ed economica (ai sensi dell’art. 23, commi 5 e 6 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i) comprese tutte le prestazioni professionali accessorie previste dal disciplinare e afferenti la riqualificazione del waterfront delle aree portuali comprese tra S. Andrea e S. Basilio a Venezia e la riqualificazione dell’area Saloni a Chioggia.

Le modalità di esecuzione del servizio (svolgimento di tutte le prestazioni) e di redazione degli elaborati, oltre che conformi alla procedure PR 07 (Progettazione) e PR 08 (Affidamento di forniture, servizi e lavori per la direzione tecnica) dell’amministrazione committente, dovranno essere conformi a quanto previsto dal D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i., dalle Linee Guida ANAC, dalle norme di settore anche se non espressamente richiamate, dalle norme ove ancora applicabili contenute nel D.P.R. 207/2010.

2. Il tecnico incaricato dovrà inoltre adeguarsi agli ordini e/o indicazioni impartite dal Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’articolo 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. In particolare, essendo l’oggetto del presente incarico rientrano le attività di progettazione di



fattibilità tecnica ed economica, il tecnico incaricato si obbliga a introdurre nel progetto tutte le modifiche che siano ritenute necessarie dalle competenti autorità a cui il progetto sarà sottoposto per l'ottenimento dei pareri e/o autorizzazioni previsti dalle normative vigenti, fino alla definitiva conclusione della fase progettuale e alla validazione della stessa, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.

3. Il tecnico Incaricato è tenuto a svolgere con competenza e diligenza l'incarico e ad eseguire e produrre quanto necessario alla completa definizione dello stesso.
4. Sarà cura del Responsabile Unico del Procedimento, provvedere a trasmettere al tecnico incaricato la prescritta documentazione.
5. Il tecnico incaricato dichiara altresì di disporre delle risorse e delle capacità organizzative adeguate per l'esecuzione di tutte le attività professionali previste nel presente disciplinare.
6. Il tecnico incaricato dichiara di trovarsi in condizioni di compatibilità, non intrattenendo alcun rapporto di lavoro dipendente con Enti pubblici e comunque di lavoro subordinato che gli impedisca lo svolgimento di attività libero professionale.

Art. 2. (Obblighi legali)

1. Il tecnico incaricato è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare di incarico e dagli atti dallo stesso richiamati, esso è obbligato all'osservanza della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.
2. Resta a carico del tecnico incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi dell'amministrazione committente; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'amministrazione committente medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questo ultimi.

Art. 3. (Descrizione delle prestazioni)

1. Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico consistono in quanto descritto all'art. 1, con la precisazione che le stesse devono essere rese sulla base delle direttive che saranno impartite dal Responsabile del Procedimento.
2. Per il dettaglio delle prestazioni ordinarie, con le prestazioni accessorie connesse e le prestazioni specialistiche, si rimanda alla specifica normativa tecnica.
3. Il tecnico incaricato si impegna ad ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dal responsabile del procedimento in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità e all'importanza del lavoro, nonché ai diversi orientamenti che l'amministrazione committente abbia a manifestare sui punti fondamentali del progetto, anche in corso di elaborazione e alle richieste di eventuali varianti o modifiche.
4. Sono inclusi gli oneri per l'esecuzione delle seguenti prestazioni integrative:



- a. Verifica delle planimetrie dei fabbricati esistenti con esecuzione di eventuali approfondimenti di dettaglio finalizzati all'esatta rappresentazione della loro consistenza, e della loro conformità edilizia;
- b. Verifica delle aree scoperte interessate dal progetto di waterfront con esecuzione di eventuali approfondimenti di dettaglio finalizzati all'esatta rappresentazione della loro consistenza;
- c. Studio dell'accessibilità (terrestre e acquea) delle aree in rapporto alla parzializzazione degli interventi in ambiti, sub-ambiti e lotti individuati;
- d. Relazione afferente all'operatività portuale della banchina e delle relative strutture e procedure connesse con particolare riferimento alla security;
- e. Cronoprogramma relativo alle attività, alle fasi di realizzazione e ai tempi d'esecuzione delle opere con particolare riferimento alla parzializzazione degli interventi in ambiti, sub-ambiti e lotti individuati;
- f. Pianificazione economico-finanziaria: studio del valore delle aree e dei fabbricati oggetto di progettazione e scenari dei ricavi concessori;
- g. Progetto obbligatoriamente redatto secondo quanto disposto nel Documento Preliminare alla Progettazione ed in conformità del Decreto MIT n°560/2017 (B.I.M.).

Art. 4. (Sicurezza)

1. Nell'oggetto del presente incarico rientrano attività di sopralluogo, rilievo e altre diverse che prevedono presenza in aree demaniali e/o di terzi, si sottolinea che i tecnici incaricati, qualora dovessero accedere a tali aree, dovranno sottostare alle misure di sicurezza ivi previste e l'amministrazione committente non è "datore di lavoro" del tecnico incaricato ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, ed inoltre, per le attività previste dal presente bando, il tecnico incaricato è da considerarsi figura autonoma nella gestione della propria sicurezza e dei propri collaboratori.

Art. 5. (Altre prestazioni eventuali da eseguirsi solo su ordine specifico)

1. Qualsiasi ulteriore prestazione, non prevista dal presente contratto, dovrà essere regolamentata esclusivamente in forma scritta, a pena del mancato riconoscimento.

Art. 6. (Altre condizioni disciplinanti l'incarico)

1. Il tecnico incaricato rinuncia sin d'ora a qualsiasi compenso a vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente disciplinare, a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile o riconducibile all'amministrazione committente, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del disciplinare.
2. Il committente si impegna a fornire al tecnico, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo possesso in relazione alla disponibilità del progetto e relativi atti.
3. Ove l'incaricato lo ritenga opportuno, può avvalersi di propri ausiliari con oneri a proprio carico, fermo restando in capo all'incaricato la piena responsabilità circa la buona e tempestiva esecuzione dell'incarico. L'amministrazione committente rimane estranea ad ogni



rapporto e controversia intercorrente tra l'incaricato e soggetti di cui esso intenda avvalersi, riservandosi di intervenire a propria tutela, per eventuali carenze di qualsiasi genere che venga a riscontrare nella operatività.

4. L'amministrazione committente è tenuta a fornire al "Tecnico incaricato", prima dell'inizio della prestazione, la seguente documentazione:
 - Documento Preliminare alla Progettazione.
 - Ricerca storica cartografica e documentale delle aree in oggetto;
 - Piani Regolatori Portuali vigenti e accordo propedeutico al DPSS;
 - Piano Operativo Triennale 2022-2024 e successivo aggiornamento
 - Ortofotopiano volo 2021;
 - Data base cartografico;
 - Dati catastali;
 - Planimetrie dei fabbricati per quanto agli atti;
 - Planimetrie delle concessioni in essere;
 - Dati di traffico veicolare e marittimo;
 - Eventuali progettazioni in corso.
5. Il tecnico incaricato, a completamento della prestazione, dovrà produrre la documentazione prevista dalla normativa vigente in formato digitale con sottoscrizione a mezzo firma digitale oltre a copia cartacea firmata da tutti i soggetti incaricati. Dovrà essere prodotta una copia su supporto informatico editabile (dwg, xls, doc) e una copia non editabile (pdf), fermo restando quanto previsto dalla procedura PR 07 (progettazione) di ADSPMAS, e il progetto in formato digitale BIM.
6. Il tecnico incaricato è tenuto alla redazione dei verbali di riunione con il Responsabile Unico del Procedimento, nonché con tutti i soggetti indicati dal Responsabile Unico del Procedimento. I verbali si intendono approvati dal Responsabile Unico del Procedimento entro 5 giorni dal loro invio, a mezzo posta elettronica. (antonio.revedin@port.venice.it).

Art. 7. (Variazioni, interruzioni, ordini informali)

1. Il tecnico incaricato è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità di quanto eseguito a quanto previsto.
2. Nessuna variazione progettuale, sospensione delle prestazioni, modifiche o varianti, sospensioni o interruzioni del servizio o altra modifica, ancorché ordinata o pretesa come ordinata dagli uffici, dal responsabile del procedimento, dagli amministratori o da qualunque altro soggetto, anche appartenente all'amministrazione committente e anche se formalmente competente all'ordine, può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto scritto e firmato dall'autorità emanante; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi al lavoro, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente disciplinare, sono a carico del tecnico incaricato.
3. Il tecnico incaricato risponde altresì dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto in seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non autorizzati.
4. In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni o dei lavori, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento di cui al comma 3, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto al responsabile del procedimento.



Art. 8. (Durata dell'incarico)

1. Il termine per il completamento delle relative prestazioni decorre dalla data di avvio del servizio, secondo apposito verbale. Il termine per l'espletamento delle prestazioni, è di _____ (vedi offerta tempo in sede di gara) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di cui sopra.
2. In tutti i casi, eventuali sospensioni e proroghe dovranno essere verbalizzate in forma scritta.

Art. 9. (Penali)

1. Il ritardo nella consegna della documentazione di competenza dell'incarico, relativa ai lavori appaltati, comporta una penale pari al **0.2% (zerovirgoladuepercento)** dell'importo dei corrispettivi di cui all'articolo 11, per ogni giorno oltre i termini previsti all'art.8.
2. Sono altresì previste trattenute pari allo 0,1% dell'importo contrattuale ogni 5 errori macroscopici non corretti, sintomatici di una mancata rilettura della documentazione prodotta.
3. Le penali non possono superare il 10% dell'importo complessivo dei corrispettivi contrattuali.
4. Al fine dell'approvazione del servizio svolto, nel caso si riscontrino errori macroscopici nella documentazione (come riferimenti di legge errati, materiali errati, riferimenti non pertinenti con l'oggetto dei lavori, etc...) non corretti, si applicherà una trattenuta paria al 0,1% per ogni errore.

Art. 10. (Risoluzione del contratto)

1. E' facoltà dell'amministrazione committente risolvere anticipatamente il presente contratto in ogni momento, in particolare quando il tecnico sia colpevole di ritardi pregiudizievoli, ovvero quando la penale di cui al precedente articolo 9 abbia raggiunto il 10% dell'importo dei compensi sui quali è stata calcolata.
2. E' facoltà dell'amministrazione committente risolvere anticipatamente il presente contratto in ogni momento quando il tecnico incaricato contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente disciplinare, ovvero a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, ovvero non produca la documentazione richiesta.
3. La risoluzione di cui ai commi 1 e 2 avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno trenta giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.
4. Qualora la prestazione, per motivi non dipendenti dal tecnico incaricato, si protragga oltre sei mesi i tempi stabiliti al precedente art. 8, è facoltà del tecnico incaricato richiedere di concordare con l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale un compenso aggiuntivo rispetto a quanto pattuito nel successivo art. 11, in relazione alla maggior durata stessa. Qualora, se richiesto, non si pervenga ad un accordo sul compenso per la maggior durata della prestazione, l'incarico si intende risolto al termine indicato all'art.8, franchigia



semestrale compresa, senza che spetti al tecnico incaricato alcun compenso oltre a quanto già pattuito.

5. Per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

Art. 11. (Determinazione dei compensi)

1. Il corrispettivo per onorari e spese, convenuto e immodificabile ai sensi dell'articolo 2233 C.C., onnicomprensivo per tutte le prestazioni descritte al precedente articolo 3 e a quelle che ad esse sono riconducibili, direttamente ed indirettamente, ammonta ad € (*vedi offerta di assegnazione*) _____
2. I compensi sopra indicati sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi, essi sono stati determinati anche in base alle tariffe professionali vigenti, in relazione alle categorie e classi dei lavori, come da offerta; l'eventuale utilizzo degli elementi della tariffa professionale è fatto al solo fine di valutarne la non manifesta irrazionalità, il contenuto descrittivo e la congruità del compenso rispetto alla dignità della professione in relazione all'articolo 2233 del codice civile.
3. Tutti i corrispettivi sopra stabiliti devono essere maggiorati del contributo alla competente cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale. Relativamente al regime I.V.A., il servizio in oggetto è escluso dal campo di applicazione secondo il D.P.R. n.272/2010. e s.m.i..
4. Le eventuali anticipazioni per conto del Committente, esenti I.V.A. ai sensi dell'art. 15 D.P.R. 633/72 e s.m.i. quali bolli e diritti vari, saranno rimborsate a parte, su base documentale di quanto sostenuto.
5. I corrispettivi indicati sono comprensivi dell'equo compenso dovuto ai sensi dell'articolo 2578 del Codice civile.
6. L'Amministrazione è estranea ai rapporti intercorrenti tra il tecnico incaricato e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni il tecnico incaricato intenda o debba avvalersi.
7. In caso di interruzione dell'incarico per cause indipendenti dalla volontà dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale il "Tecnico incaricato" si intende compensato con le somme concordate senza possibilità di vantare altri compensi. Tale facoltà viene esercitata in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del C.C., non darà diritto ad alcun indennizzo per la quota di prestazione non eseguita, salvo il rimborso delle spese eventualmente sostenute e documentate.
8. I compensi sono indipendenti dalla durata della prestazione salvo quanto specificato al punto 4 del precedente articolo 10.
9. Tutte le spese sono conglobate con ciò rinunciando a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quant'altro non specificatamente compensato in forza del presente contratto disciplinare.

Art. 12. (Modalità e tempistiche di corresponsione dei compensi)

1. Il compenso, così come stabilito all'articolo 11, sono corrisposti con le modalità di seguito descritte, su fattura emessa dal tecnico incaricato in formato elettronico. I termini di pagamento sono fissati a 30 giorni dalla data di ricevimento da parte dell'Autorità di Sistema



Portuale del Mare Adriatico Settentrionale di regolare fattura, fatto salvo quanto previsto dall'art.4 comma 4 del D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 modificato dal D.Lgs. 9 novembre 2012 n. 192, tenuto conto dell'oggetto del presente affidamento. Ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010 n° 136, tutti i movimenti finanziari devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale.

2. I compensi professionali e gli oneri ad essi relativi saranno corrisposti con le seguenti modalità:
 - Anticipo 30% secondo normativa;
 - 50% alla presentazione delle attività di progettazione e afferenti specialistiche;
 - 20% a validazione e approvazione del Progetto.

Art.13 (Modifiche e Variazioni del contratto)

1. L'Amministrazione si riserva di procedere alla modifica del contratto anche relativamente all'esito della valutazione del documento delle alternative progettuali e di procedere pertanto ai sensi dell'art.106 del Dlgs.50/2016 ed s.m.i..
2. In tali casi si provvederà alla rideterminazione dell'onorario applicando un metodo proporzionale calcolato sul ribasso offerto.
3. Per ogni ulteriore aspetto si richiama quanto previsto nel paragrafo 6 del disciplinare di gara.

Art.14 (Tracciabilità dei pagamenti)

1. Ai sensi dell'art. 3 comma 8 della legge 13/10/2010 n. 136, il tecnico incaricato, con l'accettazione dell'incarico e la sottoscrizione del presente contratto disciplinare, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge medesima, a pena di nullità assoluta del contratto.
2. Lo stesso si impegna a dare immediata comunicazione all' Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria eventuale controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei pagamenti determina la risoluzione, di diritto, del contratto, risoluzione imputabile in via esclusiva ai predetti soggetti.
4. L'affidatario è tenuto a comunicare all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale:
 - a. Gli estremi che identificano il conto corrente bancario o postale dedicato, con l'indicazione dell'oggetto della prestazione oggetto degli obblighi di tracciabilità.
 - b. Codice fiscale e generalità delle persone delegate ad operare sugli stessi.
 - c. Ogni modifica dei dati trasmessi.

Art.15 (Modalità di fatturazione)



1. Si specifica che nei confronti dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale è obbligatoria la Fatturazione Elettronica.
2. I dati necessari per la generazione della fatturazione elettronica, sono i seguenti:
 - Denominazione Ente: Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale
 - Codice Identificativo di Gara (CIG): *(indicato nella lettera d’ordine)*
 - Codice Univoco ufficio: **UFVVY9** *(indicato nella lettera d’ordine)*
 - Riferimento interno di affidamento *(indicato nella lettera d’ordine)*
3. Al fine di facilitare la predisposizione della fattura elettronica, il cui formato è descritto nell’allegato A al D.M. n. 55/2013 e nelle “specifiche tecniche operative del formato della fattura del sistema di interscambio”, si segnala che, il Codice Identificativo Gara (CIG) e il Codice Unitario Progetto (CUP), quest’ultimo da inserire solo se indicato, devono essere inseriti nel blocco informativo 2.1.2 (Dati Ordine Acquisto), in corrispondenza degli elementi denominati “Codice GIG” e “Codice CUP”, del tracciato della fattura elettronica la cui rappresentazione tabellare è pubblicata sul sito www.fatturapa.gov.it.
4. A completamento del quadro regolamentare, si segnala che l’allegato B “Regole tecniche” al citato D.M. 55/2013, contiene le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione per mezzo dello SDI, mentre l’allegato C “Linee Guida” del medesimo decreto, riguarda le operazioni per la gestione dell’intero processo di fatturazione. Pertanto si invita a consultare il sito www.fatturapa.gov.it nel quale sono disponibili ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica.

Art. 16. (Conferimenti verbali)

1. Il tecnico incaricato è obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta della amministrazione committente. E’ inoltre obbligato a far presente in forma scritta alla stessa amministrazione, evenienze o emergenze che si verificano nella conduzione delle prestazioni definite dall’incarico, che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione entro 3 giorni dall’emergenza dell’evento.
2. Il tecnico incaricato è obbligato, senza ulteriori compensi, a partecipare a riunioni collegiali, indette dall’amministrazione committente affidante anche in orari serali, per l’illustrazione del progetto e della sua esecuzione, a semplice richiesta dell’amministrazione committente, per un numero di riunioni non superiore a quanto stabilito dal Responsabile unico del procedimento.

Art. 17. (Proprietà degli elaborati)

1. Gli elaborati e quanto altro rappresenta l’incarico commissionato, con la liquidazione del relativo compenso al Tecnico incaricato, resteranno di proprietà piena ed assoluta del Committente, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dal Tecnico incaricato possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite al Tecnico medesimo.



Art. 18. (Definizione delle controversie)

1. La competenza esclusiva in caso di controversie è del Tribunale civile ordinario. Foro di Venezia, esclusa competenza arbitrale.

Art. 19. (Assicurazione)

2. All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale prevista dall'art. 24, comma 4 del Codice.
3. La polizza, oltre ai rischi di cui all'art. 106, commi 9 e 10 del Codice, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto di fattibilità tecnico Economica che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

Art. 20. (Clausele finali)

1. Con la sottoscrizione del presente atto il Tecnico incaricato ed l'Amministrazione committente, ai sensi del codice della privacy, autorizzano reciprocamente il trattamento dei dati personali per la formazione di curriculum, pubblicazioni, brochure, siti web e di tutte le correnti operazioni tecnico-amministrative delle proprie strutture organizzative.
2. Il presente disciplinare sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 26/04/86 n.131 e le eventuali spese conseguenti alla registrazione dello stesso saranno a carico della parte richiedente.
3. Per quanto non espressamente indicato nel presente disciplinare si fa riferimento alle norme vigenti in materia.
4. Il Tecnico incaricato comunica, a tutti gli effetti di legge, il seguente indirizzo di posta elettronica certificata presso la quale inviare ogni comunicazione relativa al presente incarico:

Venezia, li _____

IL DIRETTORE
PIANIFICAZIONE STRATEGICA E SVILUPPO
Responsabile Unico del Procedimento

Antonio REVEDIN



Per accettazione

Il Tecnico incaricato:

Ai sensi dell'art. 1341 del CC le parti approvano specificamente i seguenti articoli:

Art. 6. (Altre condizioni disciplinanti l'incarico) - Art. 9. (Penali) - Art. 10. (Risoluzione del contratto) – Art. 11. (Determinazione dei compensi) - Art. 12. (Modalità e tempistiche di corresponsione dei compensi) - Art.14 (Tracciabilità dei pagamenti) - Art. 18. (Definizione delle controversie)

IL DIRETTORE
PIANIFICAZIONE STRATEGICA E SVILUPPO
Responsabile Unico del Procedimento

Antonio REVEDIN

Il Tecnico incaricato:

